REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1974

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1370/74 e n. 1909/74, per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti le superfici il cui raccolto in foraggi è destinato alla disidratazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1370/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, recante modalità d'applicazione per la campagna 1974/1975 del regime di aiuto per i foraggi disidratati [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1908/74 [3], le dichiarazioni concernenti le superfici il cui raccolto in foraggi è destinato alla disidratazione avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 luglio 1974;

considerando che talune imprese non sono state in grado, per motivi d'ordine tecnico, di inoltrare le loro dichiarazioni entro il termine prescritto; che occorre pertanto prorogare la data limite di presentazione delle dichiarazioni stesse, nonché la data di comunicazione alla Commissione delle superfici dichiarate, che deve essere effettuata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1909/74 della Commissione, del 22 luglio 1974, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei foraggi disidratati durante la campagna 1974/1975 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi disidratati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1370/74, la data del 31 luglio 1974 è modificata in 31 dicembre 1974.

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1909/74, la data del 31 agosto 1974 è modificata in 31 gennaio 1975.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 5.
(2) GU n. L 147 del 1°. 6. 1974, pag. 55.
(3) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 20.
(4) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 21.